



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2021, in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Gropello Cairoli (PV)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 30 aprile 2015;

VISTA la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58;

VISTA la nota del magistrato istruttore del 10 maggio 2021 (SC_LOM - 14766 - Uscita - 10/5/2021), di sollecito della relazione di fine mandato del comune di Gropello Cairoli;

VISTA la relazione di fine mandato pervenuta il 17 maggio 2021 (SC_LOM - 15161 - Ingresso - 17/5/2021);

VISTA la nota del magistrato istruttore del 16 settembre 2021 (SC_LOM - 21132 - Interno - 16/9/2021) con cui è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre la questione della tempestività della relazione di fine mandato 2021 del comune di Gropello Cairoli all'esame collegiale della Sezione;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti"*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTA la disposizione n. 152 del 17 settembre 2021, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori;

FATTO

Con nota del 10 maggio 2021 (SC_LOM - 14766 - Uscita - 10/5/2021) l'amministrazione comunale è stata invitata a trasmettere entro quindici giorni, e a pubblicare sul sito istituzionale con l'indicazione della data di trasmissione a questa Sezione, la relazione di fine mandato sottoscritta dal sindaco e certificata dall'organo di revisione. Il termine per la redazione, certificazione e trasmissione della relazione, infatti, secondo la recentissima sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021, doveva ritenersi scaduto il 24 aprile 2021. Il comune di Gropello Cairoli ha regolarmente trasmesso entro i successivi quindici giorni, e contestualmente pubblicato sul proprio sito istituzionale, la relazione di fine mandato (SC_LOM - 15161 - Ingresso - 17/5/2021), che tuttavia, secondo l'orientamento inaugurato dalla sentenza sopra richiamata, deve comunque ritenersi tardiva, nonostante il fatto che soltanto con il successivo decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021, le date delle elezioni amministrative siano state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021.

3. Tanto premesso, il magistrato istruttore ha chiesto alla Presidente della Sezione di sottoporre la questione all'esame del Collegio nell'odierna camera di consiglio.

DIRITTO

L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo delle province e dei comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. Più nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che:

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla

sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021 ha recentemente chiarito che «*la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte*», e che pertanto la data a partire dalla quale sono computati i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, sopra riportato, dev'essere individuata nella data della scadenza del mandato, mentre la data del voto resta irrilevante a questi fini.

Sulla base di quest'orientamento, dunque, cui la Sezione intende conformarsi, la relazione trasmessa dal comune di Gropello Cairoli il 17 maggio 2021, e contestualmente pubblicata sul sito istituzionale, deve ritenersi tardiva, nonostante l'ampio anticipo rispetto alla data del voto, fissata per il 3 e 4 ottobre 2021 soltanto con il decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021.

All'accertamento della violazione, peraltro, in forza di quanto espressamente disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, non consegue l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

- accerta la violazione, da parte del comune di Gropello Cairoli (PV), dell'obbligo di tempestiva redazione, certificazione, trasmissione alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato 2021;
- invita per il futuro l'amministrazione comunale a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- dispone la trasmissione della presente deliberazione al sindaco e al presidente del consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea;

- dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune di Gropello Cairoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020.

Il relatore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il ²⁴ settembre 2021

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)